

Modifiche allegati A e B alla DGR 773/2015 e succ. mod.

1. Adattamenti necessari all'allegato A "Bando per Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo delle imprese":
 - a) Sono modificate le modalità di rendicontazione definite nel par. 11) "Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo" con le seguenti modalità: le aziende hanno potuto scegliere tra due date di inizio del progetto come riportato nelle tabelle B e C al presente atto. Chi ha scelto come data di inizio il **01/05/2016** si è impegnato a rendicontare in un'unica soluzione entro il 30/11/2017 il progetto che si sarà concluso il 30/10/2017 (pertanto spese sostenute tra il 01/05/2016 ed il 30/10/2017); chi ha scelto come data di inizio il **01/01/2017** si impegna a rendicontare in **due soluzioni**. La prima per le spese sostenute tra il 01/01/2017 ed il 31/10/2017, con obbligo di rendicontazione entro il 30/11/2017 **ed almeno 1/3 delle spese ammesse dopo la verifica degli uffici regionali, pena la revoca del contributo**, precisando che questa fase determinerà l'erogazione di un acconto, il cui importo sarà calcolato sulla base delle percentuali di contributo approvate (esclusa l'eventuale maggiorazione del 5% per l'incremento occupazionale) applicato alle spese effettivamente approvate. Il contributo erogato non potrà comunque superare il 50% del contributo ammesso. La seconda per le spese sostenute tra il 01/11/2017 ed il 30/06/2018 e con obbligo di rendicontazione entro il 30/07/2018. **ATTENZIONE:** Rimane immutata per entrambe le scelte la percentuale del 70% di spese ammesse al termine dell'esame della rendicontazione finale come limite al di sotto del quale scatterà la revoca totale del contributo con obbligo di restituzione del contributo già erogato. Non sarà possibile chiedere alcuna proroga circa le date di rendicontazione sopra definite; Non sarà più obbligatoria l'apposizione del numero di CUP assegnato al progetto su fatture e bonifici vista l'indisponibilità di tale codice ad inizio progetto;
 - b) Tutti i beneficiari che avevano l'obbligo di assunzione di nuovi ricercatori o che avevano chiesto la maggiorazione di 10 punti percentuali del contributo per l'assunzione di nuovi ricercatori dovranno comunicare all'Ente regionale via PEC, a meno che non sia stato comunicato l'avvio del gestionale, la formalizzazione di tali assunzioni entro il 30/10/2017.
 - c) Gli obblighi riguardanti gli adempimenti previsti dal par. 4) "Parametri di affidabilità delle imprese sotto il profilo economico finanziario" se non già soddisfatti, dovranno essere eseguiti e comunicati via PEC (o gestionale se così comunicato nel frattempo) entro 90 giorni dalla approvazione del presente atto;
 - d) Per quanto riguarda le spese obbligatorie previste al par. 9.1) "Criteri di ammissibilità sostanziale" cioè la presenza di collaborazioni con laboratori di ricerca per un importo complessivo pari ad almeno 40.000,00 EURO, qualora una parte di queste spese risultasse pagata prima del periodo di eleggibilità come definito al successivo punto 2 e **quindi non ammissibili e pertanto escluse dalla rendicontazione** potranno comunque essere utilizzate per giustificare il raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto e non incorrere nella revoca del contributo per non aver realizzato le collaborazioni con laboratori di ricerca. Questo stesso principio è applicabile anche alle spese riferite alle "collaborazioni con laboratori della Rete accreditati ai sensi della DGR 762/2014 di importo pari ad almeno il 10% dell'importo totale del progetto presentato" che determinano la maggiorazione del contributo. Per tali spese pertanto dovrà essere fornita idonea documentazione (copia fatture e relativo pagamento o mastro contabile fornitore dal quale evincere contabilizzazione e relativo pagamento) a riprova che gli importi previsti dal bando siano rispettati. Tale documentazione

dovrà essere allegata alla domanda di pagamento sul gestionale tra i documenti amministrativi;

2. Adattamenti necessari all'allegato B "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

a) Per i progetti la cui data di inizio è stata fissata al 01/01/2017, si ritiene opportuno chiarire che, in relazione al periodo di eleggibilità delle spese come definito al par. 1.2, si ritengono validi anche i contratti formalizzati a far data dal 01/05/2016 e le cui spese si riverberano nel periodo considerato valido attualmente. Ovviamente rimangono escluse le spese pagate prima del 01/01/2017. Possiamo pertanto distinguere due situazioni: la prima è quella di fatture regolarmente pagate nel periodo attuale di eleggibilità e riferite ad attività svolte nello stesso periodo ma aventi origine da contratti formalizzati prima del 01/01/2017, le quali sono da considerarsi valide a tutti gli effetti. La seconda è quella di fatture pagate nel periodo attuale di eleggibilità e riferite ad attività svolte solo parzialmente nel periodo valido (dopo il 01/01/2017). In questo secondo caso si dovranno scorporare le spese riferite ad attività svolte antecedentemente al 01/01/2017 o attraverso quanto indicato nel contratto o, se non ci sono indicazioni precise, applicando il principio della proporzionalità temporale.

Si precisa che rimangono inalterate tutte le altre previsioni approvate con gli allegati A e B approvati con la DGR 773/2015 e ss.mm..